



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.1/TFT del 23/09/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 23/09/2024
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVO

Fasc.242

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono.

Prot.24765/276 pfi23-24/PM/mf (Campionato Eccellenza)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Ciro Cristiano**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 53, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, nei mesi di settembre ed ottobre 2023, risolto ai sensi dell'art. 117 bis delle NOIF b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale il sig. **Emanuele Omoruyi**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Kevin Kabore**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Casoria Calcio 2023.

il sig. **Giuseppe Puccinelli**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

il sig. **Antonio Pierro**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Genni Musella**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma

2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Antonio Iovino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Antonio Iesevoli**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Casoria Calcio 2023: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **A.S.D. Casoria Calcio 2023** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri **Ciro Cristiano**, **Emanuele Omoruyi**, **Kevin Kabore**, **Giuseppe Puccinelli**, **Antonio Pierro**, **Genni Musella**, **Antonio Iovino** ed **Antonio Iesevoli**.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Emanuele Omoruyi, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Kevin Kabore, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Puccinelli, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Pierro, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Genni Musella, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Iovino, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Iesevoli, tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. **Ciro Cristiano, la sanzione di mesi diciotto (18) di inibizione; per la società **A.S.D. Casoria Calcio 2023** la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 2024-2025 ed € cinquemila,00 (5.000,00) di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 23.09.2024

**IL PRESIDENTE T.F.T.
f.f. Avv. E. Russo**

Fasc.175

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono.

Proc. 30123/119 pfi21-22/PM/mf del 12.06.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- la società **A.S.D. Juve San Prisco** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. **Angelo Santillo**, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: *“della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;*

2.- la società **A.S.D. Red Devils** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. **Pasquale Cirillo**, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: *“della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;*

3.- la società **A.S.D. VDP5 Academy Salerno** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Carrotta, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: *“della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ;*

4.- la società **A.S.D. Aurora Alto Casertano** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Montaquila Flaviano Stefan, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: *“della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica*

5.- la società **A.S.D. Vairanese Calcio** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Marcella Fagnoli, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini:

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per; la società A.S.D. Juve San Prisco € 666,00 di ammenda; per la società A.S.D. Red Devils € 666,00 di ammenda, per la società A.S.D. VDP5 Academy Salerno € 666,00 di ammenda. per la società A.S.D. Aurora Alto Casertano € 666,00 di ammenda, per la società A.S.D. Vairanese Calcio € 666,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 23.09.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.
f.f. Avv. E. Russo**

Fasc.185

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono.

Prot. 5231/119 pfi22-23 PM/mf del 28/08/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **A.S.D. Real Pozzuoli Academy**; la società **A.S.D. Scala Calcio**; la società **A.S.D. Atripalda**; la società **A.S.D. Macerata Calcio 2018**; la società **A.S.D. La Fenice, tutte per: responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pasquale di Nuzzo, così come oggetto del seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: *“della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;* Rilevato che le società A.S.D. Real Pozzuoli Academy, A.S.D. Scala Calcio, A.S.D. Atripalda, A.S.D. Macerata Calcio e A.S.D. La Fenice hanno concordato la definizione della propria posizione ai sensi dell'art. 126 Codice di Giustizia Sportiva;**

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 285/AA del 20 marzo 2023 sono stati pubblicati gli accordi raggiunti con le società A.S.D. Real Pozzuoli Academy, A.S.D. Scala Calcio, A.S.D. Atripalda, A.S.D. Macerata Calcio 2018 ed A.S.D. La Fenice; Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 46/AA del 31.7.2023 è stato dato atto della mancata ottemperanza agli accordi intervenuti con le società A.S.D. Real Pozzuoli Academy, A.S.D. Scala Calcio, A.S.D. Atripalda, A.S.D. Macerata Calcio 2018 e A.S.D. La Fenice con

conseguente risoluzione degli stessi, per non aver provveduto le predette società al pagamento delle ammende previste nel termine perentorio normativamente previsto;

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: la società A.S.D. Real Pozzuoli Academy € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. Scala Calcio € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. Atripalda € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. Macerata Calcio 2018 € 666,00 di ammenda; la società A.S.D. La Fenice € 666,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 23.09.2024

**IL PRESIDENTE T.F.T.
f.f. Avv. E. Russo**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 23 settembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**